REGOLAMENTO (CEE) N. 2875/92 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1992

che abolisce alcune restrizioni quantitative e che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 285/82

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi; che il regime comune applicabile alle importazioni, istituito con il regolamento (CEE) n. 288/82, costituisce un elemento determinante di tale politica; che la liberalizzazione delle importazioni, ovvero l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria, rappresenta il punto di partenza delle norme comuni in materia;

considerando che le restrizioni quantitative all'importazione in vigore nei diversi Stati membri sono indicate nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82;

considerando che la situazione economica e commerciale consente, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 288/82, l'abolizione di alcune di queste restrizioni mantenute nei confronti del Giappone;

considerando che, in tali condizioni, occorre apportare le modifiche adeguate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 sono soppresse le restrizioni quantitative relative ai prodotti dei codici NC elencati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 21 settembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1).